

Giovedì 13 dicembre 2001

11. Contratti di garanzia finanziaria ***I

A5-0417/2001

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i contratti di garanzia finanziaria (COM(2001) 168 – C5-0131/2001 – 2001/0086(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO
DELLA COMMISSIONE ⁽¹⁾

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 11

(11) È necessario proteggere la sana pratica dei mercati finanziari, apprezzata dalle autorità di regolamentazione, in base alla quale gli operatori gestiscono e limitano il reciproco rischio di credito con sistemi di garanzia integrativa («top-up»); in base a questi sistemi l'esposizione e la garanzia sono misurate al loro valore di mercato corrente (mark-to-market) e gli operatori possono esigere successivamente un'integrazione della garanzia o restituire l'eventuale eccedenza della garanzia. **Per contro, non va protetta la fornitura di garanzie integrative in caso di deterioramento della valutazione dell'affidabilità creditizia (rating) del datore della garanzia, per non contraddire l'impostazione di base delle legislazioni degli Stati membri in materia di insolvenza, che tende a scoraggiare le disposizioni che hanno l'effetto di migliorare la posizione di un creditore a seguito di un evento associato ad una situazione di insolvenza.**

(11) È necessario proteggere la sana pratica dei mercati finanziari, apprezzata dalle autorità di regolamentazione, in base alla quale gli operatori gestiscono e limitano il reciproco rischio di credito con sistemi di garanzia integrativa («top-up»); in base a questi sistemi l'esposizione e la garanzia sono misurate al loro valore di mercato corrente (mark-to-market) e gli operatori *dovrebbero poter esigere successivamente un'integrazione della garanzia o restituire l'eventuale eccedenza della garanzia*

Emendamento 2

Considerando 14

(14) *Giacché le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione prevista dall'articolo 5 della predetta decisione.*

soppresso

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Emendamento 3

Articolo 2, paragrafo 2

2. **Il contratto deve essere stipulato o provato per iscritto e firmato dal datore della garanzia o per suo conto.**

2. **La presente direttiva si applica alla garanzia finanziaria solo se questa è stata fornita nell'ambito di un contratto di garanzia finanziaria e se tale fornitura è provata per iscritto.**

Emendamento 4

Articolo 2, paragrafo 3, alinea

3. Il contratto deve contemplare quanto segue:

3. Il contratto **di garanzia finanziaria** deve contemplare quanto segue:

⁽¹⁾ GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 312.

Giovedì 13 dicembre 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 5

Articolo 2, paragrafo 4, alinea

4. **Sia** il datore della garanzia **che** il beneficiario della garanzia devono **essere**:

4. Il datore della garanzia **o** il beneficiario della garanzia devono **appartenere ad una delle categorie seguenti**:

Emendamento 6

Articolo 2, paragrafo 4, lettera a

a) un'autorità pubblica o **una banca centrale**; o

a) un'autorità pubblica **compresi**:

i) **organismi del settore pubblico degli Stati membri incaricati della gestione del debito pubblico o che vi partecipano e**

ii) **organismi del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a tenere conti per i clienti, con l'esclusione delle imprese garantite a livello pubblico, a meno che non rientrino nell'ambito della lettera c); o**

Emendamento 7

Articolo 2, paragrafo 4, lettera a bis (nuova)

a bis) una banca centrale, la Banca centrale europea, la Banca dei regolamenti internazionali, una banca multilaterale di sviluppo come definita all'articolo 1, punto 19) della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio⁽¹⁾, il Fondo monetario internazionale, la Banca europea per gli investimenti; o

⁽¹⁾ GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

Emendamento 8

Articolo 2, paragrafo 4, lettera b

b) un'istituzione finanziaria soggetta a vigilanza prudenziale; o

b) un'istituzione finanziaria soggetta a vigilanza prudenziale, **compresi**

i) **un ente creditizio quale è definito all'articolo 1, punto 1) della direttiva 2000/12/CE, compresi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva stessa;**

ii) **un'impresa d'investimento quale è definita all'articolo 1, punto 2) della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari⁽¹⁾;**

iii) **un ente finanziario quale è definito all'articolo 1, punto 5) della direttiva 2000/12/CE;**

iv) **una controparte centrale quale è definita all'articolo 2, lettera c) della direttiva 98/26/CE;**

v) **un agente di regolamento quale è definito all'articolo 2, lettera d) della direttiva 98/26/CE;**

Giovedì 13 dicembre 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

- vi) una stanza di compensazione quale è definita all'articolo 2, lettera e) della direttiva 98/26/CE;
- vii) un'impresa di assicurazione quale è definita all'articolo 1, lettera a) della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) ⁽²⁾ e della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) ⁽³⁾;
- viii) un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quale è definito all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) ⁽⁴⁾;
- ix) una società di gestione quale è definita all'articolo 1 bis, paragrafo 2 della direttiva del consiglio 85/611/CEE; o

⁽¹⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... [concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati].

Emendamento 9

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c

- c) una persona diversa da una persona fisica, **la cui base patrimoniale supera i 100 milioni di euro o le cui attività lorde superano 1 miliardo di euro al momento in cui la garanzia finanziaria viene effettivamente consegnata; fa fede a tal fine il bilancio più recente elaborato da tale persona, purché non sia stato pubblicato più di 2 anni prima di tale momento.**
- c) una persona diversa da una persona fisica **inclusi imprese non registrate (senza personalità giuridica), partenariati e persone che agiscono a titolo fiduciario o a nome di obbligazionisti o detentori di altre forme di debito rappresentato da valori mobiliari, a condizione che la controparte sia un ente come definito alle lettere da a) a c).**

Emendamento 10

Articolo 2, paragrafo 5

5. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 9, la presente direttiva non si applica ad una garanzia finanziaria se e finché essa non è effettivamente consegnata, trasferita, detenuta o designata conformemente al disposto del contratto di garanzia.

soppresso

Giovedì 13 dicembre 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 11

Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Nella presente direttiva i riferimenti a garanzie finanziarie «fornite» concernono una garanzia finanziaria consegnata, trasferita, detenuta, registrata o altrimenti designata in modo da risultare in possesso o sotto il controllo del beneficiario della garanzia o di una persona che agisce a nome dello stesso.

Emendamento 12

Articolo 3, paragrafo 2

2. Ogni riferimento al termine «scritto» si applica anche alla forma elettronica **e ogni riferimento al termine «firma» include le firme elettroniche autenticate.**

2. **Nella presente direttiva** ogni riferimento al termine «scritto» si applica anche alla forma elettronica **e a qualsiasi altro supporto duraturo.**

Emendamento 13

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a

- a) qualunque strumento finanziario, tramite vendita, senza che sia obbligatorio:
- i) che l'intenzione di **vendere** sia stata comunicata;
 - ii) che le condizioni della **vendita** siano approvate da un tribunale, un pubblico ufficiale o qualunque altra persona;
 - iii) che la **vendita** avvenga per asta pubblica o in qualunque altra forma prescritta; o
 - iv) che un periodo supplementare sia trascorso;

- a) qualunque strumento finanziario, tramite vendita **o cessione**, senza che sia obbligatorio:
- i) che l'intenzione di **realizzare** sia stata comunicata;
 - ii) che le condizioni della **realizzazione** siano approvate da un tribunale, un pubblico ufficiale o qualunque altra persona;
 - iii) che la **realizzazione** avvenga per asta pubblica o in qualunque altra forma prescritta; o
 - iv) che un periodo supplementare sia trascorso;

Emendamento 14

Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La cessione è possibile solo se:

- i) è stata prevista nel contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale;
- ii) le parti hanno concordato nel contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale la valutazione degli strumenti finanziari;

Emendamento 15

Articolo 6, paragrafo 1

1. Quando il beneficiario della garanzia finanziaria esercita il diritto di uso, egli assume l'obbligo di **fare in modo** che una garanzia equivalente **sia trasferita per essere tenuta in conformità del contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, secondo le modalità previste all'articolo 2, paragrafo 3 oppure che una garanzia equivalente sia trasferita al datore della garanzia in caso di adempimento delle obbligazioni finanziarie assistite.**

1. **Se e nella misura in cui le condizioni di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale lo prevedano, gli Stati membri garantiscono che il beneficiario della garanzia abbia la facoltà di esercitare il diritto di uso della garanzia finanziaria detenuta ai sensi del contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale.** Quando il beneficiario della garanzia finanziaria esercita il diritto di uso, egli assume l'obbligo di **garantire che** una garanzia equivalente **sostituisca la garanzia finanziaria originaria al più tardi alla data prevista per onorare gli attinenti obblighi finanziari coperti dal contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale.**

Giovedì 13 dicembre 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 17

Articolo 10, paragrafo 2

2. *Ai fini del presente articolo si considera che, in qualunque momento, il conto di pertinenza è situato:* **soppresso**

- a) *presso la sede o la succursale dell'intermediario di pertinenza identificata nel contratto riguardante il conto di pertinenza, purché l'intermediario di pertinenza domicili il conto di pertinenza presso tale sede o succursale ai fini della corrispondenza con i titolari dei suoi conti o dell'osservanza della normativa o ancora a fini contabili;*
- b) *in qualunque altro caso, nel luogo in cui l'intermediario di pertinenza ha sede legale o, qualora l'intermediario di pertinenza amministri il conto di pertinenza tramite una succursale, nel luogo in cui tale succursale ha sede legale.*

Emendamento 18

Articolo 11

Articolo 11

soppresso**Aggiornamento delle soglie**

La Commissione aggiorna le soglie riguardanti la base patrimoniale e le attività lorde di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), per tenere conto dei nuovi sviluppi della prassi di mercato. A tal fine la Commissione delibera conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Emendamento 19

Articolo 12

Articolo 12

soppresso**Comitato**

1. *La Commissione è assistita dal [Comitato per i valori mobiliari], istituito da ... [.../.../CE].*

2. *Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7 [e dell'articolo 8] della stessa.*

3. *Il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a [tre mesi].*

Emendamento 20

Articolo 13, comma 1

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **[31 dicembre 2004]**. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **[31 dicembre 2003]**. Essi ne informano immediatamente la Commissione.